

CONSULTA: MANOVRA 2004, ILLEGITTIMI TAGLI A REGIONI

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del decreto legge sul contenimento della spesa pubblica approvato con voto di fiducia nel luglio 2004 nella parte in cui vengono fissati per Regioni ed enti locali tagli alle spese per consulenze esterne, spese di missione all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e spese per l'acquisto di beni e servizi.

Si tratta di vincoli che - si legge nella sentenza n. 417 depositata oggi in cancelleria - "non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma competono una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa".

A sollevare questione di legittimità di numerosi punti della manovra sono state le Regioni Toscana, Campania, Valle D'Aosta e Marche.

La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi bocciando l'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto sul contenimento della spesa pubblica "nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali".

In quei punti la manovra è infatti in contrasto con gli art. 117 e 119 della Costituzione, così come modificati dalla riforma del titolo V della Carta.

La Consulta - si legge nella sentenza scritta dal giudice Franco Gallo e firmata dal neoletto presidente Annibale Marini - ribadisce innanzitutto un principio costantemente affermato dalla sua giurisprudenza, per cui "le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost."

Perciò - si legge nella sentenza - "il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti), ma solo, con 'disciplina di principio', per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari".

Perché questi vincoli possano considerarsi "rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali" - aggiunge la Corte - "debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte corrente oppure, ma solo 'in via transitoria ed in vista degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica perseguiti dal legislatore statale', la crescita della spesa corrente degli enti autonomi".

In altri termini, "la legge statale può stabilire solo un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

La Consulta ricorda di aver riaffermato tale principio con la sentenza n.390 del 2004: "La previsione da parte della legge statale di limiti all'entità di una singola voce di spesa - osserva la Corte - non può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull'entità della spesa e si risolve perciò in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area riservata

alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi".

Nel caso specifico, gli interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica promossi dal governo del 2004 "non fissano limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi". Vincoli che - si legge nella sentenza - "riguardando singole voci di spesa, non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa".

La Corte ha pertanto dichiarato l'incostituzionalità di questi vincoli di spesa e delle altre norme che "presuppongono tali vincoli (prevedendo eccezioni alla loro applicabilità), o sono strumentali rispetto ad essi (disciplinando adempimenti consequenziali, controlli, obblighi di motivazione o informazione, o prevedendo fattispecie di responsabilità disciplinare ed erariale per la loro violazione)".